

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4757 del 08/10/2020
Oggetto	D.lgs. n. 152/2006 Parti III, IV e V - L. 13/2015. Ditta: POLETTI NAZZARENO E C. SAS - RIMINI. Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n.152/2006, finalizzata all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e recupero (R4) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, autodemolizione, allo scarico di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia in pubblica fognatura ex art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 con comunicazione in materia di impatto acustico, ex L. n. 447/1995. Impianto ubicato in Comune di RIMINI, VIA SAN MARTINO IN RIPAROTTA, 2/D-N. RINNOVO con modifiche del Provvedimento della Provincia di Rimini n. 344 del 22.09.2010 e s.m..
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4900 del 07/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno otto OTTOBRE 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.lgs. n. 152/2006 Parti III, IV e V - L. 13/2015. Ditta: POLETTI NAZZARENO E C. SAS - RIMINI. Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n.152/2006, finalizzata all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e recupero (R4) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi – autodemolizione, allo scarico di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia in pubblica fognatura ex art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 con comunicazione in materia di impatto acustico, ex L. n. 447/1995. Impianto ubicato in Comune di RIMINI, VIA SAN MARTINO IN RIPAROTTA, 2/D-N. RINNOVO con modifiche del Provvedimento della Provincia di Rimini n. 344 del 22.09.2010 e s.m..

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D.lgs. n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- l'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce che gli impianti di smaltimento o di recupero sono autorizzati dalla Regione e che tale autorizzazione deve individuare, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- l'art.179 *Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti* del D.Lgs.152/2006, secondo cui vanno adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177 *Campo di applicazione e finalità*, commi 1 e 4, e 178 *Principi*, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;
- l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 116 del 03.09.2020;
- la Del. G.R. n. 1991/2003 che stabilisce i criteri per determinare l'importo nonché le modalità di presentazione della garanzia finanziaria;

- il D.M. 05.02.1998 che individua le norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate;
- il D.Lgs. n. 209/2003 e s.m., come da ultimo modificato con D.Lgs. n. 119 del 03.09.2020 e la Del. G.R. n. 159 del 02.02.2004 in materia di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti da questi derivanti;
- la Del. G.R. n. 159 del 02.02.2004 “Primi indirizzi per l’applicazione del D.lgs. 24 giugno 2003 n. 209 in materia di veicoli fuori uso”;
- il Reg. UE n. 333/2011 recante i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di alcuni tipi di rottami metallici;
- il Reg. UE n. 715/2013 recante i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rottami di rame;
- il Reg. CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e la relativa “Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate” ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all’articolo 2, paragrafo 7, lettera d) dello stesso Regolamento;
- l’art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 che stabilisce che gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura sono assoggettati ad autorizzazione;
- il regolamento per la disciplina degli scarichi in pubblica fognatura approvato da ATO in data 02.04.2007;
- la L. n. 447/1995 in materia di impatto acustico;
- la Circolare Ministeriale n. 1121 del 21.01.2019 “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”.

VISTI

- la L. n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce che le funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche, inquinamento atmosferico e acustico vengano esercitate dalla Regione mediante ARPAE;
- la L. 132/2016 di istituzione del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA), un sistema a rete cui partecipano tutte le Agenzie ambientali, che rappresenta un supporto tecnico-scientifico a tutti gli enti/autorità (statali, regionali e locali) con compiti di

- amministrazione attiva in campo ambientale; funzione che il SNPA esplica anche attraverso la produzione e diffusione di linee guida e report;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
 - la Deliberazione del Direttore generale n. 90/2018, con cui è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
 - la Determinazione dirigenziale n. DET-2019-876 del 29/10/2019 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022;
 - le Deliberazioni del Direttore generale n. 95/2019 e 96/2019 che disciplinano e istituiscono i conferimenti di incarichi di funzione in ARPAE, per il triennio 2019-2022;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

RICHIAMATA l'autorizzazione ex art. 208 del D.lgs. n.152/2006, rilasciata alla ditta POLETTI NAZZARENO E C. SAS avente sede legale in Comune di RIMINI, VIA SAN MARTINO IN RIPAROTTA, 2/D e sede dell'impianto in Comune di RIMINI, VIA SAN MARTINO IN RIPAROTTA, 2/D E 2/N, finalizzata a svolgere l'attività di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e recupero (R4) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi - autodemolizione, con autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia in pubblica fognatura ex art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006, emessa con Provvedimento della Provincia di Rimini n. 344 del 22.09.2010, così come modificato con Provvedimento della Provincia di Rimini n. 684 del 22.05.2015, ed avente scadenza il 08.10.2020;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n.152/2006, dalla ditta POLETTI NAZZARENO E C. SAS in data 20.03.2020, così come integrata il 05.05.2020, finalizzata al rinnovo dell'autorizzazione suddetta, con modifiche non sostanziali riguardanti l'eliminazione di una tipologia di rifiuto (EER 191004) e la conseguente diminuzione di una 1 t. della capacità dell'impianto (da 1586 t. a 1585 t.), ed inoltre volta a ricomprendere anche la comunicazione in materia di impatto acustico ex L. n. 447/1995;

CONSIDERATO che

- l'impianto, costituito da due aree antistanti, è situato in un'area ricadente nei mappali 636, 637 (parte), 638, 957 (parte) del foglio 52 del catasto terreni del Comune di RIMINI, avente superficie di 8.165 m² di cui 1.770 m² occupati da capannoni;
- in prossimità delle recinzioni è presente una cortina verde sempreverde; ad esclusione delle aree destinate a barriera verde dotate di cordolo rialzato, la pavimentazione dell'impianto è impermeabile: in parte realizzata con pavimentazione asfaltata e in parte in cemento armato;
- l'attività svolta dalla ditta concerne la messa in sicurezza, demolizione e trattamento di veicoli fuori uso, il trattamento di metalli e in forma residuale lo stoccaggio di rifiuti costituiti da plastica e vetro;
- presso l'impianto sono individuati i sette settori previsti dalla Del. G.R. n. 159 del 02.02.2004, riferiti alle corrispondenti fasi di trattamento di bonifica dei veicoli fuori uso;
- l'impianto è dotato di una vasca con trattamento di sedimentazione/disoleazione delle acque di prima pioggia, comprensive delle acque derivanti dalle coperture dei capannoni, con scarico in rete fognaria nera mentre le acque di seconda pioggia vengono scaricate direttamente in rete fognaria bianca; le acque provenienti dalle aree di gestione rifiuti vengono convogliate separatamente e sottoposte a trattamento all'interno di una vasca di sedimentazione e disoleazione, per il successivo scarico in fognatura nera;
- presso l'impianto è inoltre presente un bruciatore mobile, di gas residuo presente nelle bombole, non assoggettato alle norme di prevenzioni incendi e, poiché avente potenza inferiore a 100.000 kcal/h, non sottoposto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

RITENUTO che le modifiche richieste non sono assoggettate alla parte II di cui al D.Lgs. n. 152/2006, in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.);

VISTO che, con nota Prot. n. 52157 del 07.04.2020, il responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi in materia di rifiuti n. 7 del 06.05.2020 - in forma simultanea e modalità sincrona - alla quale sono stati invitati: Comune di RIMINI, Provincia di Rimini, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Hera Spa, Comando Provinciale VVFF e l'interessato;

DATO ATTO che la Conferenza n. 7, riunitasi il 06.05.2020 e il cui verbale è allegato al presente Provvedimento, quale **Allegato "A"**, ha ammesso l'inoltro di documentazione integrativa e, fatta salva la valutazione positiva della stessa da parte di ARPAE e di HERA SPA

ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione richiesta, con eventuali prescrizioni ritenute opportune dal Servizio Territoriale di ARPAE e dall'AUSL;

VISTO che la documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza è stata trasmessa dall'interessato il 14.07.2020, e che la stessa è stata valutata positivamente da ARPAE e da HERA SPA;

VISTA la documentazione integrativa fatta pervenire dalla ditta in data 25.09.2020 e 30.09.2020, ai fini della definizione dell'importo della garanzia finanziaria di cui alla del. G.R. n. 1991/2003 e relativamente alle attività svolta ricondotta all'operazione R4;

VISTO l'art. 15 cc. 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 209/2003 e s.m., come da ultimo modificato con D.Lgs. n. 119 del 03.09.2020, che regola il commercio delle parti di ricambio recuperate dalle operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso;

VISTO che le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell'Ambiente, ai sensi del comma 3-septies dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ai sensi dello stesso articolo;

VISTO il D.M. Ambiente del 21 aprile 2020, che definisce le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al comma 3-septies, la cui operatività fa sì che la comunicazione di cui al c. 3-bis si intende assolta con la sola comunicazione al registro;

CONSIDERATO che i rifiuti costituiti da rottami metallici di ferro, acciaio e alluminio e i rifiuti costituiti da rottami di rame e leghe di rame, sono disciplinati rispettivamente dal Reg. Consiglio UE n. 333/2011/UE e dal Reg. Consiglio UE n. 715/2013/UE e preso atto che l'attività svolta non è in possesso dei requisiti ivi stabiliti, per i suddetti rifiuti l'operazione R4 non può essere autorizzata;

VISTO che il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

	ELABORATI	data	scala
1	GESTIONE RIFIUTI – Piano di ripristino ambientale	18/03/2020	/
2	Allegato 8.1 Scheda tecnica per scarico di acque reflue industriali, acque di prima pioggia/acque reflue di dilavamento	18/03/2020	/
3	Dichiarazione di impatto acustico	18/03/2020	/
4	GESTIONE RIFIUTI – Relazione tecnica – Rev. 1 con Allegato 3.1 -- schede riassuntive rifiuti gestiti	09/07/2020	/
5	Tavola Unica – CTR planimetria catastale e generale. Gestione rifiuti, scarichi idrici	09/07/2020	Varie
6	Documentazione integrativa pervenuta con prot. n. 137675	25/09/2020	/
7	Documentazione integrativa pervenuta con prot. n. 140459	30/09/2020	/

ACQUISITI agli atti:

- la nota PGRN/2020/113280 del 05.08.2020 con cui, su richiesta del SAC, il Servizio Territoriale ha prodotto la Relazione tecnica relativa all’istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE (gestione rifiuti) esprimendosi favorevolmente, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- la nota non ostativa, prot. n. 5864 del 08.04.2020 della Provincia di Rimini;
- la nota prot. n. 4279 del 15.04.2020 del Comando provinciale di Rimini dei Vigili del Fuoco, con la quale si comunica che non si ravvisano attività di propria competenza rientranti nell’allegato I del DPR n. 151/2011;
- la nota prot. n. 103402 del 27.04.2020, con la quale il Comune di RIMINI ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla compatibilità urbanistico/edilizia dello stabilimento;
- la nota prot. n. 78279 del 18.09.2020, con la quale il gestore del servizio idrico integrato Hera Spa ha espresso il proprio parere favorevole, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva, al rilascio di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;
- comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 08.06.2020, attestante l’insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;

PRESO ATTO che la ditta richiedente l’autorizzazione ha liquidato i costi istruttori per un importo di € 917,00;

RITENUTO, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri citati, che possa darsi luogo al rinnovo dell'autorizzazione, così come richiesto, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente Provvedimento;

SENTITO il Responsabile dell'Unità AUA ed Autorizzazioni settoriali, Ing. Giovanni Paganelli;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 7/2016, 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente Provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DISPONE

1. di RINNOVARE l'autorizzazione, con i limiti e le prescrizioni di cui ai punti successivi e a far data dal 09.10.2020, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n.152/2006, alla ditta POLETTI NAZZARENO E C. SAS avente sede legale in Comune di RIMINI, VIA SAN MARTINO IN RIPAROTTA, 2/D e sede dell'impianto in comune di RIMINI, VIA SAN MARTINO IN RIPAROTTA, 2/D E 2/N, su un'area ricadente nei mappali 636, 637 (parte), 638, 957 (parte) del foglio 52, del catasto terreni dello stesso Comune, stabilendo che tale autorizzazione sostituisce e ricomprende:

- autorizzazione all'esercizio delle operazioni messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e recupero (R4) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi - autodemolizione;
 - autorizzazione ex art. 124 del D.lgs. 152/2006 allo scarico di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, ex art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 (S1 e S2) – competenza comunale;
 - comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. 447/1995 - competenza comunale;
2. che la ditta presenti, entro 45 giorni dal ricevimento della presente la garanzia finanziaria di cui alla Del. G.R. n. 1991/2003, per un importo di € **203.570,00** - *pari alla potenzialità complessiva di trattamento (2.450 t/a) moltiplicata per la quota di € 10,00 a cui va sommata la superficie dell'impianto al netto delle aree verdi (5.969 m²) moltiplicata per la quota di € 30,00* -, avente ARPAE quale beneficiario, con durata fino alla data di scadenza della presente autorizzazione e validità fino ai 2 anni successivi;
3. di dare atto che lo stato di fatto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione, depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

	ELABORATI	data	scala
1	GESTIONE RIFIUTI – Piano di ripristino ambientale	18/03/2020	/
2	Allegato 8.1 Scheda tecnica per scarico di acque reflue industriali, acque di prima pioggia/acque reflue di dilavamento	18/03/2020	/
3	Dichiarazione di impatto acustico	18/03/2020	/
4	GESTIONE RIFIUTI – Relazione tecnica – Rev. 1 con Allegato 3.1 -- schede riassuntive rifiuti gestiti	09/07/2020	/
5	Tavola Unica – CTR planimetria catastale e generale. Gestione rifiuti, scarichi idrici	09/07/2020	Varie
6	Documentazione integrativa pervenuta con prot. n. 137675	25/09/2020	/
7	Documentazione integrativa pervenuta con prot. n. 140459	30/09/2020	/

4. di allegare il verbale della seduta della Conferenza di Servizi in materia di rifiuti di cui all'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 (Conferenza n. 7 del 06.05.2020), come parte integrante e sostanziale al presente Provvedimento, quale **Allegato A**;

5. di dare atto che la planimetria dell'impianto è allegata al presente Provvedimento, quale **Allegato B**, e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
6. che la ditta presenti all'AUSL e per conoscenza a tutti i membri della Conferenza di Servizi n. 7 del 06.05.2020, l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
7. che la ditta mantenga in esercizio l'impianto nel rispetto degli elaborati tecnici depositati agli atti di ARPAE e delle prescrizioni da questa dettate;
8. di considerare la presente autorizzazione efficace fino al **08.10.2030**;

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI:

9. di stabilire che i rifiuti ammessi e le operazioni consentite siano unicamente quelli sotto elencati:

	Codice rifiuto EER	Descrizione	Operazioni consentite (*)	
			R13/D15 t	R4 t/a
1	13 01 13 *	altri oli per circuiti idraulici	0,2	
2	13 02 05 *	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	0,5	
3	16 01 03	pneumatici fuori uso	30	
4	16 01 04 *	veicoli fuori uso	320	1.450
5	16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	530	1.000
6	16 01 07 *	filtri dell'olio	0,5	
7	16 01 10 *	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	0,2	
8	16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	1	
9	16 01 16	serbatoi per gas liquido	1,5	
10	16 01 17	metalli ferrosi	465	
11	16 01 18	metalli non ferrosi	80	
12	16 01 19	Plastica	2	

	Codice rifiuto EER	Descrizione	Operazioni consentite (*)	
			R13/D15 t	R4 t/a
13	16 01 20	Vetro	15	
14	16 01 22	componenti non specificati altrimenti	30	
15	16 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	15	
16	17 04 01	rame, bronzo, ottone	10	
17	17 04 02	Alluminio	3	
18	17 04 03	Piombo	0,4	
19	17 04 04	Zinco	0,4	
20	17 04 05	ferro e acciaio	15	
21	17 04 06	Stagno	0,4	
22	17 04 07	metalli misti	1	
23	17 04 09 *	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	60	
24	17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	1	
25	19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	1,4	
26	19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	1,5	

(*) operazioni di recupero di cui all'allegato C alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006

10. di ammettere alle operazioni di **messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15)** un quantitativo massimo istantaneo complessivo di rifiuti pari a **1.585 tons.**;
11. di ammettere alle operazioni di **recupero (R4)** un quantitativo massimo annuo complessivo di rifiuti pari a **2.450 tons./a**;
12. le zone di conferimento e accettazione, di stoccaggio e di trattamento rifiuti nonché di deposito dei materiali recuperati saranno quelle previste nelle aree precisamente indicate nella planimetria riportata nell'**Allegato B**;

13. devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- 13.a. dovranno essere mantenuti in buono stato la recinzione perimetrale ed il mascheramento a verde del centro, mediante alberature ad alto fusto di altezza minima di 6/8 m e siepe sempreverde di altezza non inferiore a 2 m;
- 13.b. la ditta dovrà adottare gli altri accorgimenti gestionali disposti dal D.Lgs. n. 209/2003 e dalla Del. G.R. n. 159/2004, nonché rispettare le modalità operative ivi stabilite;
- 13.c. la ditta dovrà effettuare le operazioni di trattamento nel rispetto dell'art. 6 -comma 2- del D.lgs. n. 209/2003, ed in particolare in conformità ai principi generali di cui agli artt. 177 e 178 del D.lgs. n. 152/2006, nel rispetto delle prescrizioni—di cui all'Allegato I al D.lgs. n. 209/2003, nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:
- effettuare entro 10 giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo presso l'impianto, le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso, di cui all'All. I punto 5 al D.lgs. n. 209/2003, anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal Pra;
 - effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui all'All. I punto 5 al D.lgs. n.209/2003, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
 - nell'esercizio delle operazioni di demolizione, rimuovere preventivamente i componenti ed i materiali di cui all'All. II, al D.lgs. n. 209/2003, etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
 - rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
 - eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
 - eseguire le operazioni di condizionamento dei componenti di cui al punto precedente, consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della loro funzionalità, al fine di essere reimpiegati nel mercato di ricambio;
- 13.d. il titolare del centro di raccolta rilascia al detentore del veicolo apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'All. IV al D.lgs. n. 209/2003, completo della descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dell'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo;
- 13.e. è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalle operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dei veicoli, individuate all'All. III del D.lgs. n. 209/2003, che possono

essere cedute ed utilizzate solamente alle condizioni previste dai commi 8 e 9 dell'art. 15 dello stesso D.lgs.;

- 13.f. l'immissione sul mercato di materiali e componenti di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 209/2003 è ammessa limitatamente ai casi e alle condizioni previsti nell'All. II allo stesso Decreto;
- 13.g. la gestione dei veicoli che non sono disciplinati dal D.lgs. n. 209/2003 deve essere effettuata nel rispetto dell'art. 231 del D.lgs. n. 152/2006;
- 13.h. nell'ambito della presente autorizzazione non è consentita alcuna trasformazione e/o lavorazione dei veicoli da demolire diversa dallo smontaggio delle parti recuperabili e dalla riduzione volumetrica;
- 13.i. i veicoli, che devono essere stoccati privi di liquidi, dovranno essere preventivamente privati della batteria e svuotati di ogni residuo di carburante, lubrificante, fluidi di refrigerazione e altri liquidi prima di qualsiasi intervento di asporto di parti recuperabili e di rottamazione effettuata all'interno del centro; tali operazioni dovranno avvenire senza dispersione di oli e fluidi di qualsiasi natura sul terreno naturale;
- 13.j. l'asporto di oli, carburanti e fluidi dai veicoli dovrà essere effettuato esclusivamente su apposita piattaforma di lavoro, le cui caratteristiche, di seguito elencate, dovranno essere mantenute in perfetta efficienza e funzionalità: - impermeabile ed atta ad impedire qualsiasi fuoriuscita di liquido, imbrattamento e/o infiltrazione nel terreno; - inclinata verso il punto di raccolta; - dotata di disoleatore mobile in grado di trattare tutte le eventuali portate e di pozzetto finale di prelievo campioni;
- 13.k. dovrà essere garantita la netta separazione tra i rifiuti ed i materiali prodotti EoW;
- 13.l. i rifiuti speciali non pericolosi messi in riserva (R13) devono essere separati dai rifiuti prodotti (deposito temporaneo);
- 13.m. i rifiuti presenti nell'impianto, sia gestiti che prodotti, dovranno essere separati per codice di cui all'EER ed i cumuli nonché i cassoni presenti nell'impianto dovranno essere provvisti di cartellonistica riportante il codice di cui all'EER e la denominazione del rifiuto stoccato;
- 13.n. i contenitori utilizzati per la messa in riserva ed il deposito temporaneo dei rifiuti devono essere a norma e in buone condizioni di conservazione al fine di garantire la tenuta;
- 13.o. il gestore dovrà conferire al Consorzio obbligatorio per il recupero degli oli esausti ed a quello per il recupero delle batterie al piombo e dei rifiuti piombosi, i materiali di rispettiva pertinenza;

- 13.p. i veicoli bonificati, cioè senza liquidi e batteria, vanno accumulati nel piazzale di stoccaggio. Quest'ultimo deve essere mantenuto in modo da sopportare la movimentazione, anche pesante, senza deformazioni che interferiscano nello scorrimento delle acque di pioggia;
- 13.q. gli autoveicoli bonificati, anche quelli compattati, possono essere impilati, le cataste devono avere un'altezza inferiore a 4 metri ed essere strutturate in modo tale da impedire eventuali scivolamenti o cadute;
- 13.r. gli pneumatici dovranno essere collocati nello spazio ad essi riservato e debitamente individuato, adottando necessari provvedimenti per evitare lo sviluppo di incendi o per consentire un rapido intervento nel caso si verificasse tale evento accidentale;
- 13.s. dovrà essere garantita la percorribilità con gli automezzi all'interno del sito e il diretto accesso ai cumuli;
- 13.t. i rifiuti di cui al punto 9 - dispositivo con la descrizione generica (es. rifiuti non specificati altrimenti, ecc...) devono essere stoccati nelle rispettive aree, separatamente da altri rifiuti, per consentirne l'identificazione da parte degli organi di controllo;
- 13.u. è fatto obbligo di mantenere l'area del centro costantemente pulita e in condizioni da non costituire pericolo per la salute e per l'igiene, provvedendo alla manutenzione del verde;
- 13.v. nelle operazioni di carico e scarico e di trasferimento dei materiali dovrà essere curata la pulizia dell'adiacente viabilità pubblica e dovrà essere curato il mantenimento della pulizia della parte stradale antistante l'ingresso;
- 13.w. la ditta dovrà provvedere a svuotare l'eventuale acqua contenuta negli pneumatici stoccati per periodi superiori ai 5 giorni e ricoprire gli stessi con telo impermeabile o altro sistema idoneo a impedire la penetrazione e il ristagno di acqua piovana;
- 13.x. la ditta dovrà provvedere, con cadenza settimanale, alla disinfezione degli pneumatici stoccati per periodi superiori ai 5 giorni ma privi di copertura, utilizzando idonei insetticidi;
- 13.y. la ditta dovrà provvedere ad una disinfezione mensile delle aree qualora interessate da infestazione di *Aedes albopictus* (zanzara tigre);
- 13.z. la ditta autorizzata è obbligata al rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque, nonché in materia di igiene e sanità pubblica e di sicurezza, igiene e tutela dei lavoratori e di rischi di incidenti e prevenzione di incendi;
- 13.aa. alla chiusura dell'impianto, dovrà essere attuato il Piano di ripristino ambientale

elaborato, datato 18.03.2020, denominato *GESTIONE RIFIUTI – Piano di ripristino ambientale* e depositato agli atti;

13.bb. nel rispetto di quanto disposto dall'art. 184-ter del D.lgs. n.152/2006, i rifiuti, una volta sottoposti a trattamento, dovranno soddisfare tutte le condizioni previste affinché cessino la qualifica di rifiuto, ovvero, qualora i materiali ottenuti al termine delle operazioni di recupero e/o delle fasi di pretrattamento, non abbiano cessato la qualifica di rifiuto, in quanto privi delle caratteristiche individuate dalle norme vigenti, gli stessi dovranno essere gestiti ai sensi del D.lgs. n.152/2006;

14. si rammenta che:

14.a. i rifiuti generati dall'attività dovranno essere successivamente affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento o il recupero, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006;

14.b. che durante la gestione dovranno essere attuati gli accorgimenti necessari volti a conseguire gli obiettivi di recupero minimi di cui all'allegato V del D.Lgs. n. 49/2014;

14.c. il legale rappresentante della ditta autorizzata deve adempiere agli obblighi circa la tracciabilità dei dati ambientali inerenti i rifiuti, ai sensi dagli artt. 193 Trasporto dei rifiuti, 190 Registri di carico e scarico e 189 Catasto dei rifiuti, del D.lgs. n.152/2006, tenuto conto di quanto stabilito ai sensi dell'art 7 c. 2 bis del D.lgs 209/2003; nella registrazione dei rifiuti contraddistinti dai numeri terminali 99 (rifiuti non specificati altrimenti), dovrà essere dettagliata la descrizione;

14.d. dovrà essere mantenuto aggiornato il documento di valutazione del rischio chimico;

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA (art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006

15. devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

15.a. Sono ammessi n.2 scarichi (S1 e S2) derivanti da: acque reflue di dilavamento piazzali scoperti e acque reflue industriali da lavaggio aree coperte (linee P2 e P3) e acque di prima pioggia piazzali esterni (linea P1). Nello scarico S1 confluiscono le linee P1 e P3, nello scarico S2 confluisce la linea P2.

15.b. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, docce ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche previste dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

- 15.c. Gli scarichi devono rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella B del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 15.d. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- 15.e. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
- sifoni 'Firenze' dotati di doppia ventilazione e posizionati presso i punti di scarico in pubblica fognatura nera all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - n.2 sedimentatori/disoleatori sulle linee di scarico P2 e P3;
 - pozzetto deviatore sulla linea di scarico P1;
 - vasca prima pioggia (20,9 m³) e disoleatore sulla linea di scarico P1;
 - misuratore di portata elettromagnetico approvato e piombato da HERA sulla linea di scarico P1;
 - n. 3 pozzetti di prelievo sulle linee di scarico P1, P2 e P3 costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 15.f. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera SPA. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA SPA.
- 15.g. La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
- 15.h. Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare 0,5 l/sec.
- 15.i. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 15.j. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello

strato di oli nei comparti di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.

- 15.k. È fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 15.l. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA SPA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 15.m. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 15.n. Il titolare è tenuto a presentare a HERA SPA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente), provvedendo alla quantificazione dei volumi di acque reflue di dilavamento scaricati in pubblica fognatura utilizzando la formula:

$$\text{Volume} = \text{Superficie Scolante}(\text{m}^2) * \text{Precipitazione annua nel comprensorio}(\text{metri/anno}) * \text{Coefficiente di deflusso}(\text{pari a } 1 \text{ per superfici impermeabilizzate es. piazzali, strade ecc.}).$$

Hera SPA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

16. si rammenta inoltre che:

- 16.a. il Gestore della rete fognaria può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate;
- 16.b. il Gestore della rete fognaria ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura;
- 16.c. la ditta deve mantenere con il Gestore della rete fognaria apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n° 1480 del 11/10/2010.

16.d. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera SPA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI

- 17.** di rammentare che eventuali modifiche sostanziali dell'attività e/o dell'impianto in esame dovranno essere richieste preventivamente ad ARPAE:
- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - ogni modifica impiantistica e/o gestionale rilevante ai fini dell'attività di gestione rifiuti;
- 18.** che, qualora la ditta intenda modificare o potenziare sorgenti sonore oppure introdurne nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica della presente Autorizzazione;
- 19.** di rammentare che eventuali istanze di rinnovo dell'autorizzazione andranno inoltrate ad ARPAE - SAC di Rimini almeno 180 giorni prima dello scadere della stessa;
- 20.** di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del comma 3-septies dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006;
- 21.** di individuare nel Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, Ing. Fabio Rizzuto, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento al presente Provvedimento;
- 22.** di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente Provvedimento;
- 23.** di dare atto che, avverso il presente Provvedimento, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- 24.** di provvedere, per il presente Provvedimento autorizzativo, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

25. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.